

REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/88 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 17, secondo comma dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'accordo firmato il 20 novembre 1985 ⁽⁴⁾, le due parti hanno svolto negoziati per determinare le modifiche o i complementi da apportare nel suddetto accordo alla fine del periodo d'applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 28 gennaio 1988 è stato siglato un protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare la modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre determinare tali modalità per la presente fattispecie;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare il protocollo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, il protocollo di cui all'articolo 1, e, nella misura in cui sono necessarie per la sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono applicabili anche ai pescherecci che battono bandiera spagnola e che sono registrati in modo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 29. 3. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87.

⁽⁵⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.